



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Barzellotti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.06.2024, ha emesso la seguente

SENTENZA

nell'ambito del procedimento unitario n. 32 - 1/2024, promosso

DA

Pietro Desimio e Angela Spera, elettivamente domiciliati in Cerveteri (RM), via Fontana Morella, 50, presso lo studio dell'avv. Margherita Del Villano, che li rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al ricorso presentato tramite l'OCC Civitavecchia in persona del gestore della crisi avv. Alfio Marco Faranda.

Ricorrente

Letto il ricorso contenente il piano iscritto il 09.04.2024 da Pietro Desimio e Angela Spera con il quale hanno domandato l'omologa del piano di ristrutturazione debiti del consumatore;

ritenuto di doversi applicare gli art. 67 e segg. c.c.i.i. in quanto il ricorso è stato depositato in data successiva al 15.07.2022, ossia la data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa, anche a fronte del fatto che la disposizione ex art. 390, I co., c.c.i.i. prevede che *"i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3"*;

ritenuto che la qualificazione di un soggetto quale consumatore o meno debba essere esercitata avendo riguardo non tanto a contenuti ormalì, bensì avendo riguardo al contenuto sostanziale della vicenda negoziale in cui il soggetto ha agito ed in ragione della quale ha maturato un'esposizione debitoria poi confluita in una situazione di sovraindebitamento, come peraltro ritenuto dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. III civile, ordinanza 13.12.2018 n. 32225; Cass., Sez. VI - 1 civile, ordinanza 24.01.2020 n. 1666);

ritenuto che dalla lettura della relazione depositata il 09.04.2024 dal gestore della crisi si apprende che la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti deriva dal contratto di mutuo ipotecario per



l'acquisto dell'immobile di abitazione in Fiumicino (RM), località Aranova, via Siliqua, 85, e per debiti tributari concernenti debiti per sanzioni amministrative pecuniarie relative al codice della strada e relative a debiti di Tari ed Irpef;

ritenuto che il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rilevato che - Cass, Sez. I civile, 26.07.2023 - per la nozione di consumatore - per l'ammissione al procedimento di ristrutturazione debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. c.c.i.i. - è stata richiamata la nozione già data - vigente la L. 3 del 2012 - da Cass., Sez. I civile, sentenza 01.02.2016 n. 1869 per la quale per la definizione di consumatore non "*riguardo in sè e per sè ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purchè non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali*";

ritenuto che - in ragione della richiamata giurisprudenza di legittimità - parte ricorrente risulta qualificabile - ex art. 2, I co. lett. "e", c.c.i.i. - quale consumatore, posto che l'esposizione debitoria è maturata per debiti estranei all'esercizio di un'attività di impresa, commerciale, professionale e artigiana e che l'esposizione debitoria per debiti erariali è estranea ad attività professionale e/o impresa con conseguente riconducibilità di detti debiti all'area personale - consumeristica dei ricorrenti;

ritenuta la propria competenza - ex art. 27, III co. lett. "b", c.c.i.i. - posto che il centro degli interessi dei ricorrenti risulta ricompresa nel territorio ricadente nel circondario di questo Tribunale, risultando residenti in Fiumicino (RM), località Aranova, via Siliqua, 85;

rilevata la presenza della relazione dell'OCC come richiesto ex artt. 67 e 68 c.c.i.i. che ha indicato le ragioni dell'insolvenza e della diligenza impiegati dal debitore per contrarre le obbligazioni assunte, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere a dette obbligazioni, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, l'indicazione presunta dei costi e la convenienza rispetto ad una procedura avente natura liquidatoria;

rilevato che il gestore della crisi ha dato conto che la situazione di sovraindebitamento è maturata per le spese crescenti nel tempo a fronte dell'aumento del numero di figlio e a fronte della situazione sanitaria dei ricorrenti che ha imposto ai ricorrenti di sottoporsi - tuttora - ai costi di continui controlli sanitari (cfr. pag. 6, 7 e 8 relazione gestore della crisi);

rilevato che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

rilevato che il ricorrente ha prodotto tutti i documenti richiesti ex artt. 67 e 68 c.c.i.i.;

rilevato che in riscontro al decreto reso il 12.04.2024, parte ricorrente ha prodotto con nota presentata il 24.04.2024 un'integrazione al piano originariamente presentato con la previsione - in particolare - del riconoscimento di un quantum in chirografo ai creditori muniti di privilegio generale mobiliare per la percentuale eccedente di soddisfacimento del credito in via privilegiata;

rilevato che con nota presentata il 15.06.2024 il gestore della crisi ha prodotto evidenza della notifica della proposta e del piano e del decreto di apertura del procedimento ai creditori;

rilevato che con nota presentata il 17.06.2024 il gestore della crisi ha dato conto che:



- l' Agenzia delle entrate – riscossione ha precisato il maggior credito nei confronti di Pietro Desimio come maturato nel corso del procedimento per l'importo complessivo per Euro 96.778,68;
- Comune di Sesto Fiorentino ha comunicato di non aderire alla proposta;
- Comune di Fiumicino ha precisato il credito per Euro 6.233,04 e per Euro 5.368,00 per Tari;
- Iseo SPV S.r.l. ha comunicato esclusivamente i recapiti dei difensori per ogni comunicazione concernente il procedimento;
- IBL ha sollevato contestazioni come di seguito riportate;

rilevato che parte ricorrente ha rimodulato la proposta e il piano al fine di integrare la percentuale di soddisfazione degli Enti che hanno precisato il credito – senza intaccare la percentuale di soddisfazione degli altri creditori – con la previsione che la proposta e il piano (cfr. pag. 5 relazione gestore crisi del 17.06.2024 e pag. 4 memoria del 23.06.2024 di parte ricorrente) prevedono:

- 1 Iseo SPV 192.865,36 0,00% € 192.856,36 19 anni 228 rate da 845,86 mensili;
- 2 Kruk 5.998,85 90,00% € 599,89 16 anni 192 rate da 3,12 mensili;
- 3 Younited 3.844,89 90,00% € 384,49 16 anni 192 rate da 2,00 mensili;
- 4 Axactor 13.923,06 90,00% € 1.392,31 16 anni 192 rate da 7,25 mensili;
- 5 CRIO 8.517,16 90,00% € 851,72 16 anni 192 rate da 4,44 mensili;
- 7 Findomestic 33.166,81 90,00% € 3.316,68 16 anni 192 rate da 17,27 mensili;
- 8 IBL 33.810,00 90,00% € 3.381,00 16 anni 192 rate da 17,61 mensili;
- 9 Ammini. Finanz. Roma 7 Acilia € 11.608,16 60,00% € 4.643,26 12 anni 144 rate da 32,24 mensili;
- 9.1 Ammini. Finanz. Roma 7 Acilia € 6.964,90 90,00% € 696,49 13 anni 156 rate da 4,46 mensili;
- 10 Prefettura Roma € 4.734,19 60,00% € 1.893,68 12 anni 144 rate da 13,15 mensili;
- 10.1 Prefettura Roma € 2.840,51 90,00% € 284,05 13 anni 156 rate da 1,82 mensili;
- 11 Comune di Ascoli Piceno € 5.125,19 60,00% € 2.050,08 12 anni 144 rate da 1 4,24 mensili;
- 11.1 Comune di Ascoli Piceno € 3.075,11 90,00% € 307,51 13 anni 156 rate da 1,97 mensili;
- 12 Comune di Barletta € 264,67 60,00% € 105,87 12 anni 144 rate da 0,74 mensili;
- 12.1 Comune di Barletta € 158,80 90,00% € 15,88 13 anni 156 rate da 0,10 mensili;
- 13 Comune di Trani € 588,46 60,00% € 235,38 12 anni 144 rate da 1,63 mensili;
- 13.1 Comune di Trani € 353,08 90,00% € 35,31 13 anni 156 rate da 0,23 mensili;
- 14 Comune di Sesto Fiorentino € 1.172,45 60,00% € 468,98 12 anni 144 rate da 3,26 mensili;
- 14.1 Comune di Sesto Fiorentino € 703,47 90,00% € 70,35 13 anni 156 rate da 0,45 mensili;



- 15 Comune di Vieste € 1.013,22 60,00% € 405,29 12 anni 144 rate da 2,81 mensili;
- 15.1 Comune di Vieste € 607,93 90,00% € 60,79 13 anni 156 rate da 0,39 mensili;
- 16 Comune di Livorno € 140,26 60,00% € 56,10 12 anni 144 rate da 0,39 mensili;
- 16.1 Comune di Livorno € 84,16 90,00% € 8,42 13 anni 156 rate da 0,05 mensili;
- 17 Comune di Camaiore € 223,26 60,00% € 89,30 12 anni 144 rate da 0,62 mensili;
- 17.1 Comune di Camaiore € 133,96 90,00% € 13,40 13 anni 156 rate da 0,09 mensili;
- 18 Comune di Napoli € 104,81 60,00% € 41,92 12 anni 144 rate da 0,29 mensili;
- 18.1 Comune di Napoli € 62,89 90,00% € 6,29 13 anni 156 rate da 0,04 mensili;
- 19 Comune di Montesilvano € 3.107,14 60,00% € 1.242,86 12 anni 144 rate da 8,63 mensili;
- 19.1 Comune di Montesilvano € 1.864,28 90,00% € 186,43 13 anni 156 rate da 1,20 mensili;
- 20 Comune di Roma polizia urbana € 44.047,60 60,00% € 17.619,04 12 anni 144 rate da 122,35 mensili;
- 20.1 Comune di Roma polizia urbana € 26.428,56 90,00% € 2.642,86 13 anni 156 rate da 16,94 mensili;
- 21 Comune di Montepulciano € 104,71 60,00% € 41,88 12 anni 144 rate da 0,29 mensili;
- 21.1 Comune di Montepulciano € 62,83 90,00% € 6,28 13 anni 156 rate da 0,04 mensili;
- 22 Amminist. Prov roma 2 ambiente € 2.152,63 60,00% € 861,05 12 anni 144 rate da 5,98 mensili;
- 22.1 Amminist. Prov roma 2 ambiente € 1.291,58 90,00% € 129,16 13 anni 156 rate da 0,83 mensili;
- 23 Regione Lazio € 14.132,87 60,00% € 5.653,15 12 anni 144 rate da 39,26 mensili;
- 23.1 Regione Lazio € 8.479,72 90,00% € 847,97 13 anni 156 rate da 5,44 mensili;
- 24 Comune di Fiumicino ader € 8.430,13 60,00% € 3.372,05 12 anni 144 rate da 2 3,42 mensili;
- 24.1 Comune di Fiumicino ader € 5.058,08 90,00% € 505,81 13 anni 156 rate da 3,24 mensili;
- 25 Comune di Fiumicino € 5.386,00 60,00% € 2.154,40 12 anni 144 rate da 14,96 mensili;
- 25.1 Comune di Fiumicino € 3.231,60 90,00% € 323,16 13 anni 156 rate da 2,07 mensili;
- 26 Comune Orbetello € 596,46 60,00% € 238,58 12 anni 144 rate da 1,66 mensili;
- 26.1 Comune Orbetello € 357,88 90,00% € 35,79 13 anni 156 rate da 0,23 mensili;
- 27 Comune Bracciano € 173,81 60,00% € 69,52 12 anni 144 rate da 0,48 mensili;
- 27.1 Comune Bracciano € 104,29 90,00% € 10,43 13 anni 156 rate da 0,07 mensili;
- 28 Comune di Olbia € 266,68 60,00% € 106,67 12 anni 144 rate da 0,74 mensili;



- 28.1 Comune di Olbia € 160,01 90,00% € 16,00 1 anni 1 rate da 16,00 mensili;
- 26 Ader aggio € 4.176,68 90,00% € 417,67 13 anni 156 rate da 2,68 mensili;

rilevato che la proposta e il piano prevedono su un passivo totale per Euro 461.699,55 la soddisfazione per Euro 250.751,55 con rate mensili per Euro 1.243,04;

rilevato che il procedimento di ristrutturazione debiti del consumatore non prevede il raggiungimento di una percentuale minima di adesione dei creditori tanto che i creditori possono sollevare esclusivamente osservazioni;

rilevato che ad eccezione del creditore IBL nessun creditore ha sollevato osservazioni e che per quanto riguarda le precisazioni di credito pervenute, i ricorrenti hanno integrato - in modo proporzionale - il margine di soddisfacimento di detti creditori;

rilevato che il credito vantato da IBL è per Euro 33.166,81 in chirografo quale cessionaria di credito concernente finanziamento erogato da Findomestic - posizione debitoria n. 7 - e per Euro 2.310,00 in chirografo - posizione debitoria n. 8 - residuo di finanziamento;

rilevato che IBL lamenta che il gestore della crisi non ha comunicato gli allegati della proposta e del piano e che non avrebbe avuto possibilità di accedere al fascicolo;

rilevato che la disposizione ex art. 70 c.c.i.i. prevede che il gestore della crisi comunichi ai creditori - dopo la pubblicazione sul sito web del Tribunale - la proposta e il piano senza nulla indicare riguardo ai documenti che corredano la proposta e il piano e che risultano depositati nel fascicolo telematico del procedimento unitario e che risultano visibili al creditore ove il creditore interessato voglia avere accesso a detto fascicolo;

rilevato che il creditore IBL non ha presentato istanza di visibilità al fascicolo telematico del P.U. n. 32 - 1/2024 e non si è costituito nell'ambito di detto procedimento, di talché IBL non può lamentare di non avere avuto contezza dei documenti prodotti da parte dei ricorrenti - imponendo un obbligo al gestore della crisi non previsto dalla disposizione ex art. 70 c.c.i.i. - posto che la mancata conoscenza di detti documenti dipende dall'inattività procedimentale del detto creditore;

ritenuto che il mancato accesso del fascicolo del procedimento concorsuale - sul modello della disposizione ex art. 199 c.c.i.i. già art. 90 l. fall. - non trova applicazione al presente procedimento posto che la presente fase procedimentale è propedeutica all'omologa, di talché è garantito il contraddittorio - per quanto disciplinato informalmente dalle disposizioni ex artt. 68 e segg. c.c.i.i. - con i creditori interessati e che promuovano le loro iniziative a livello procedurale, di talché è richiesta l'iniziativa di parte del creditore avendo questo diritto - accedendo al fascicolo - di avere visione dei documenti prodotti dal ricorrente;

rilevato che IBL ha osservato l'assenza dei requisiti previsti dalla disposizione ex art. 69, II co., c.c.i.i. da parte dei ricorrenti per essere ammessi al procedimento di ristrutturazione debiti del consumatore ed ha rappresentato che Pietro Desimio ha indicato - all'atto dell'erogazione dei finanziamenti titolo del credito vantato da IBL - di non avere altri finanziamenti in essere pur non corrispondendo al vero;

ritenuto condivisibile quanto rappresentato dalla giurisprudenza di legittimità che l'art. 69, comma 2 CCII, ai fini dell'omologazione "*attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvido ricorso al credito, negando la loro possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore - che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore - deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro*



segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede" (Trib. Pisa, 20.04.2023) e che *"la riforma, ispirata ad un particolare favor debitoris oltreché al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite, abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi della meritevolezza, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile. È altresì evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. In questi termini d'altronde si sta esprimendo la più recente giurisprudenza di merito secondo cui: "Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore"* (Tribunale Vicenza, 24/09/2020)" (Trib. Pisa 20.04.2023) e che l'omessa valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato e, in particolare, la mancata consultazione delle banche dati a disposizione dei soggetti finanziatori, implica - ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCII - l'impossibilità per il creditore finanziatore di presentare opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentato dal soggetto finanziato, per contestare la convenienza della proposta (Trib. Napoli Nord, Sez. III civile, 01.03.2023) e che ai fini dell'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 67 CCII, il giudice non è tenuto a vagliare la meritevolezza del consumatore, intesa come generica colpa nell'aver determinato il proprio stato di sovraindebitamento, ma deve verificare unicamente la insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, comma 1, CCII, e dunque che il debitore non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che la colpa del soggetto finanziatore nel verificare il merito creditizio "sia comunque preclusiva del reclamo, dato che l'art. 69, secondo comma, 7 cci, prevede come ostativa una condotta caratterizzata dall'aggravamento del passivo del consumatore, anche per sola colpa semplice, o da violazione delle disposizioni sulle modalità di accertamento del merito creditizio, quanto meno per quanto riguarda la concessione del secondo finanziamento" (App. Bologna, 09.02.2024) e che Non ricorre la condizione soggettiva ostativa di cui all'art. 69, comma 1, CCII, dell'aver il debitore determinato il proprio sovraindebitamento per colpa grave, nel caso in cui l'indebitamento dipenda dal finanziamento erogato da un creditore che abbia colpevolmente disatteso gli obblighi di verifica del merito creditizio, limitandosi a considerare le dichiarazioni resegli dal finanziato (App. L'Aquila 09.03.2023);

ritenuto che il soggetto finanziatore in ragione del sapere specialistico e degli obblighi professionali è tenuto a verificare il merito creditizio e detto obbligo incombe sul finanziatore in quanto soggetto professionista posto che è dotato del sapere e dei mezzi di verifica del merito creditizio del soggetto consumatore che accede ad un finanziamento;

ritenuto che IBL non ha prodotto le risultanze dell'istruttoria eseguita dal soggetto finanziatore per l'erogazione del finanziamento costituente titolo del credito vantato da IBL, di talché risulta precluso verificare l'effettiva estinzione di condotte fraudolente da parte dei ricorrenti idonee ad incidere sull'attività di verifica posto che l'esistenza di pregressi mutui e/o finanziamenti era - ex art. 115, II co., c.p.c. - verificabile dal soggetto finanziatore a fronte dell'antiorità dei finanziamenti costituenti



i crediti degli altri creditori finanziatori e che detta verifica non era ostacolata/ostacolabile da quanto dichiarato dal ricorrente;

ritenuto quindi che il soggetto finanziatore ha verificato e ha deciso di concedere il finanziamento – ritenendo la solvibilità del debitore o in contrario aggravando la sua posizione debitoria – o non ha verificato il merito creditizio con conseguente preclusione di presentare opposizione all'omologa;

ritenuto peraltro che i finanziamenti costituenti il titolo del credito vantato da IBL sono stati destinati per il sostentamento della famiglia dei ricorrenti, di talché quanto eccepito dal creditore IBL con detta osservazione non può essere qualificato quale colpa grave ex art. 69, II co., c.c.i.i. dei ricorrenti;

rilevato che IBL ha contestato l'esistenza di una condotta qualificabile ex art. 69, II co., c.c.i.i. dei ricorrenti comparando i redditi disponibili con l'ammontare del debito derivante da finanziamenti;

ritenuto che il motivo è generico e contraddittorio posto che IBL non specifica in modo adeguato le ragioni per qualificare detta condotta come condotta qualificabile con colpa grave e/o fraudolenta e contraddittoria posto che IBL riconosce che – all'epoca del finanziamento – i ricorrenti avevano la una parte di reddito destinabile a soddisfare altri finanziamenti;

ritenuto peraltro che l'osservazione è in parte infondata in quanto concerne i motivi oggetto di precedente motivazione ossia il rilievo che è obbligo del finanziatore in quanto professionista verificare il merito creditizio del cliente;

ritenuto che l'osservazione può essere qualificato quale contestazione dello stato di sovraindebitamento dei ricorrenti;

ritenuto che lo stato di sovraindebitamento è acclarato dall'ammontare del passivo rispetto ai redditi dei ricorrenti come indicato dalla relazione del gestore della crisi presentata il 17.06.2024 determinata dall'aumento del costo dei bisogni della famiglia e dalla contrazione del reddito da lavoro della ricorrente;

rilevato che IBL ha contestato la condotta del mancato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e della Tari;

ritenuto che il mancato pagamento di detti debiti non costituisce di per sé solo una condotta di colpa grave ex art. 69, II co., c.c.i.i. posto che risulta l'assenza la colpa grave e/o la frode posto che il mancato pagamento è derivato dalla situazione di incapacienza che costituisce la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti che per definire detta situazione hanno avviato il presente procedimento;

ritenuto che il mancato pagamento di detti debiti non è casua ma costituisce la conseguenza della situazione di sovraindebitamento a fronte dello squilibrio maturatosi nel corso del tempo a causa dell'aumento delle spese di famiglia – numerosi figli – e della contrazione dei redditi della ricorrente;

ritenuto che risultano assenti le condizioni ostative indicate dalla disposizione ex art. 69 c.c.i.i.;

rilevato che il gestore della crisi ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione presentata dalla ricorrente e che la proposta – ed il relativo piano – costituiscono soluzione preferibile ad un procedimento avente natura liquidatoria;

rilevato che il gestore ha attestato la congruità, la correttezza e la fattibilità della proposta e del relativo piano presentati da parte ricorrente;

ritenuto, quindi, che l'accordo proposto dalla ricorrente per la definizione dello stato di sovraindebitamento del consumatore possa essere omologato;



ritenuto che la liquidazione del compenso dell'OCC dovrà essere effettuata – ex art. 71, IV co., c.c.i.i. – dopo il deposito della relazione finale da parte dell'OCC concernente l'esito dell'attività di esecuzione della proposta e del relativo piano.

Visti gli art. 70, VII co., e 71 c.c.i.i.

P.Q.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:

DISPONE

l'omologazione della proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati come da proposta presentata il 09.04.2024 e come modificata con produzione del 17.06.2024 (relazione gestore crisi) e 23.06.2024 (memoria parte ricorrente) da Pietro Desimio, nato a Vieste (FG) il 24.03.1967, e Angela Spera, nata a Barletta (BA) il 29.12.1969, residenti in Fiumicino (RM), località Aranova, via di Siliqua, 85;

PRESCRIVE

all' OCC di trascrivere, ove necessario, la proposta ed il relativo piano;

DICHIARA

chiuso il procedimento unitario n. 32 – 1/2024;

MANDA

la cancelleria di provvedere a pubblicare – entro quarantotto ore dal deposito del presente provvedimento - la proposta ed il piano di ristrutturazione debiti per la definizione della situazione di sovraindebitamento del consumatore presentati il 09.04.2024 come modificati con nota presentata il 17.06.2024 (relazione gestore della crisi) e 23.06.2024 (memoria parte ricorrente) da Pietro Desimio, nato a Vieste (FG) il 24.03.1967, e Angela Spera, nata a Barletta (BA) il 19.12.1969;

il gestore della crisi di produrre – per l'adempimento della pubblicazione – copia della proposta e del piano con le omissioni per quanto concerne la malattia che affligge i ricorrenti;

PRESCRIVE

a parte ricorrente ed all'OCC di provvedere a notificare – entro trenta giorni il deposito del presente provvedimento - il presente provvedimento a tutti i creditori – compreso il creditore ipotecario rimasto esterno al piano – copia del presente provvedimento;

PRESCRIVE

al ricorrente di dare corretta e tempestiva esecuzione alla proposta ed al piano omologati;

PRESCRIVE

all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento del piano omologato, di risolvere eventuali difficoltà e di sottoporle, se necessario, al Giudice, di produrre a far dalla data dal deposito della presente decisione relazioni ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano con prescrizione di segnalare ogni evento/condotta idonea a determinare – ex art. 72 c.c.i.i. – la revoca dell'omologa;



PRESCRIVE

all'OCC di depositare, eseguito completamente il piano, la relazione finale cui poi seguirà la liquidazione del compenso;

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni a parte ricorrente ed all'OCC.

Civitavecchia, 03.09.2024

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti



Studio Legale
Avv. Margherita Del Villano
Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)
Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658
PEC: margherita.delvillano@pecavvotativavecchia.it

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Sezione Fallimentare

Ristrutturazione Dei Debiti Del Consumatore
ex Art. 67 E S.S. Codice Della Crisi E Dell'insolvenza

Nell'interesse del sig. **Desimio Pietro** (codice fiscale: DSMPTR67C24L858Z) nato a Vieste (FG) il 24.03.1967 e la sig.ra **Spera Angela** (codice fiscale: SPR NGL 69T69 A669Z) nata a Barletta il 19.12.1969 entrambi residenti in Aranova-Fiumicino (RM) via di Siliqua n. 85, difeso dall'**Avv. Margherita Del Villano** (codice fiscale: DLV MGH 89D47 B963 X), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cerveteri (RM) alla via Fontana Morella n. 50 int. 6, indirizzo di posta certificata: margherita.delvillano@pecavvotativavecchia.it, telefax 06.45559658, giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO CHE

- 1) Gli istanti non sono soggetti alle procedure di fallimento e/o concorsuali così come disciplinate e previste dalle disposizioni legislative e normative dall'art.2 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83;
- 2) i medesimi intendono avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 66 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, rubricato "Procedure familiari", secondo cui "*I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*";
- 3) Sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 65 CCII, in quanto i debitori: non hanno utilizzato nei 5 anni precedenti uno strumento di cui all'art.74 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza), non hanno subito per cause a loro imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art.72 del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83 (Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza),
- 4) hanno fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come *infra* allegata);
- 5) Si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tali da rendere impossibile l'adempimento delle predette obbligazioni secondo i termini e le condizioni originariamente pattuiti;



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

- 6) In data 08.08.2023 sigg.ri **Desimio Pietro e Spera Angela** presentavano istanza al Tribunale di Civitavecchia per la nomina di un O.C.C., al fine di potere usufruire delle procedure previste dal CCII, e pertanto, veniva nominato l'Avv. Alfio Marco Faranda (**All.1- istanza di nomina OCC**);
- 7) La composizione dei debiti è indicata nella presente piano in cui viene data evidenza di ciascun creditore, degli importi dei relativi crediti e delle ragioni dell'indebitamento dei sigg.ri Desimio e Spera.

1. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versano gli stanti è da ricondurre all'eccessiva onerosità della rata del mutuo dell'immobile casa familiare, che ha influito negativamente sul bilancio familiare, ma procediamo con ordine.

Nell'anno 2005 i coniugi acquistano l'immobile sito in Fiumicino Fraz. Aranova (RM) alla via Siliqua n. 85 (**All.2-Atto di compravendita**) con concessione di mutuo fondiario avente una rata mensile di € 1.234,43 a tasso fisso (**All.3-Mutuo Banca Delle Marche**). All'epoca dell'acquisto entrambi i coniugi potevano contare sulla loro forza lavoro, poiché il sig. Desimio godeva e gode del contratto a tempo indeterminato con l'Arma dei Carabinieri. Successivamente, vista la rata elevata i coniugi decidono di rinegoziare il mutuo con la Banca delle Marche per una rata a tasso fissi di € 867,00 nel 2007(**All.4-Rinegoziazione mutuo Banca Delle Marche**). Nello stesso anno, anche la sig.ra Spera percepiva uno stipendio part-time di € 300,00 circa mensili, come dipendente della S.R.L. Shield (**All.5- estratto contributivo Spera; All.27-Estratto contributivo Desimio**).

Purtroppo, dopo poco nell'anno 2009, la sig.ra Spera usufruisce di un congedo per maternità andando a ridurre il suo stipendio mensile della metà. Infatti, la famiglia inizia ad aumentare, ritrovandosi il solo Desimio a far fronte al carico dei familiari, formata da ben 6 persone (**All.6- Sato di famiglia**). Le spese aumentano, e così, seppur con molta difficoltà, il sig. Desimio cerca di pagare da un lato i suoi debiti, e dall'altro, cerca di supportare la famiglia come può. La sig.ra Spera [REDACTED], lavora con contratto part-time e con contratti di collaborazione fino all'anno 2020, con uno stipendio mensile molto misero, tanto che nell'ultimo anno guadagnava meno di 1.000,00 euro annui.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pertanto, [REDACTED] il sig. Desimio inizia a contrarre dei finanziamenti per supportare le sole spese familiari.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

Tale episodio ha provocato l'incapacità e l'impossibilità degli stessi di poter sostenere tali obbligazioni.

Nel caso *de quo*, indubbiamente sussiste il presupposto principale per poter accedere al beneficio richiamato dalla normativa che prevede la possibilità di "esdebitarsi", ossia cancellare tutti i debiti senza mettere a repentaglio l'intero patrimonio.

Pertanto, allo stato attuale, i sigg.ri Desimio e Spera versano in una condizione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Si deve specificare che i coniugi hanno sempre condotto uno stile di vita normale, senza eccessi, le cui uscite mensili riguardano unicamente quelle occorrenti ai bisogni alimentari e al pagamento delle spese mensili.

Tuttavia, al fine di far fronte ad obiettive esigenze di vita si sono ritrovati, oltremodo, in tale situazione senza riuscire, nel tempo, a trovare una via di uscita.

L'eccessiva sproporzione tra le obbligazioni assunte nel tempo ed il reddito /patrimonio dell'istante evidenzia un oggettivo stato di difficoltà economica perfettamente calzante con le soluzioni affidata CCII.

2. REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO e CONDIZIONI SOGGETTIVE AI SENSI DELL'ART. 69 CCII

Come già indicato, gli odierni proponenti si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che ha determinato la definitiva incapacità di poterle adempiere. Viste le circostanze suesposte, i sigg.ri Desimio e Spera non sono in grado di fare fronte ai propri debiti, in presenza di uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2 CCII.

Pertanto, presentano la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti, giacchè gli istanti rientrano tra i soggetti per i quali lo stesso articolo prevede la possibilità di proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento

In particolare, dall'analisi dei redditi percepiti dagli istanti, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce quel surplus che si intende offrire per la realizzazione del presente piano.

In relazione alla meritevolezza dei coniugi Desimio e Spera *ex art. 69 CCII*, si rileva come gli istanti non risultano aver colpevolmente causato il loro stato di sovraindebitamento il quale, sostanzialmente, comprende le conseguenze derivanti dalle vicissitudini occorse alla vita familiare, poiché la parte di debito riportata dalle diverse certificazioni (CRIF, banca d'Italia) risulta prevalentemente dal mutuo per l'acquisto della casa familiare, dai finanziamenti per l'acquisto di un'autovettura, ed Ufficio Riscossione per multe e bollo auto; posizioni che sommate non sono sostenibili dagli odierni ricorrenti viste le percepite a titolo di stipendio e purificate dalle spese occorrenti del nucleo familiare.

Pertanto, non vi è alcun dubbio circa l'ammissibilità ad accedere ai benefici previsti dal piano del consumatore.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it**3. PROPOSTA CONGIUNTA AI SENSI DELL'ART. 66 CCII**

L'art. 66 comma 1 CCII prevede la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano “*presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un origine comune*”.

Pertanto, risulta ammissibile la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare proposta formulata congiuntamente, per cui lo Scrivente difensore evidenzierà le masse passive degli istanti.

4. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.

I ricorrenti non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 e ss. Modifiche e non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata Legge.

I ricorrenti non hanno inoltre compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, nonché dai certificati estratti presso la procura della Repubblica territorialmente competente (**All. 8 - certificato carichi pendenti e casellario giudiziale**) e come è stato verificato, altresì, dal Gestore della crisi nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione debitore.

Lo stato passivo è stato ricostruito in forza di documentazione acquisita dello scrivente difensore ed inerenti all'estratto Banca di Italia (**All.9 – Banca di Italia Spera; All.9.1 Banca d'Italia Desimio**), estratto CRIF (**All.10– Crif Desimio; All.10.1-Crif Spera**); Cartelle iscritte a ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione (**All.11– estratto di ruolo Agenzia Entrate Riscossione Desimio e Spera**), estratto Regione Lazio (**All.12- Regione Lazio**), Comune di Fiumicino (**All.13- Cartella Comune di Fiumicino**), Agenzia delle Entrate (**All.14- Agenzia entrate Spera e Desimio**), tanto al fine di consentire la massima *disclosure* in ordine ai debiti degli istanti.

Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo attivo, si riportano le tabelle con il dettaglio. Si specifica che, in ordine alle posizioni debitorie dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è provveduto a scorporare l'importo dovuto ai singoli Enti impositori a titolo di imposta, spese di notifica ed interessi maturati, risultando quanto segue.

4.1) Posizione Agenzia Entrate Riscossioni Desimio Pietro:

creditore	Importo con interessi	natura	Aggio in chirografo
1) Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.Le II Roma-Uff.Terr.Roma 7 Acilia dp.2Roma@pce.agenziaentrate.it	€ 8.237,60	Irpef e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 654,27
2) Comune Ascoli Piceno comune.ap@pec.it	€ 5.105,26	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

3) Comune Barletta protocollo@cert.comune.barletta.bt.it	€ 262,12	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 15,38
4) Comune di Trani protocollo@cert.comune.trani.bt.it	€ 583,75	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 34,67
5) Comune Sesto Fiorentino protocollo@pec.sesto-fiorentino.net	€ 1.169,46	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 13,35
6) Comune di Vieste protocollo@pec.comune.vieste.fg.it	€ 1.005,48	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 43,24
7) Comune di Livorno comune.livorno@postacert.toscana.it	€ 139,68	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 4,02
8) Comune di Camaiore comune.camaiore@cert.legalmail.it	€ 220,69	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 12,88
9) Comune di Napoli protocollo@pec.comune.napoli.it E atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it	€ 104,40	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 2,96
10) Comune di Montesilvano protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it	€ 3.107,14	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 93,23
11) Comune di Roma polizia urbana protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it	€ 28.283,74	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 1.854,88
12) Comune di Montepulciano comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it	€ 103,38	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	€ 7,80
13) Amminis.provinciale roma dipartimento 2 servizi e Amm. Prov. Roma ambiente e servizio 4 viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it	€ 2.141,19	Multe e sanzioni.priv.mob. 2752 c.c.	€ 9,00
14) Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it	€ 2.623,27	Multe e sanzioni.priv.mob. 2752 c.c.	€ 156,69
15) Regione Lazio protocollo@regione.lazio.legalmail.it E tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it	€ 14.022,89	Mancato pagamento bollo e sanzioni	€ 662,31
16) Comune Fiumicino fiumicinoprotocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it E ufficio.legale@comune.fiumicino.rm.it-	€ 7.631,99	Tari e multe violazione Cds-priv. mob. 2752 c.c.	€ 479,83
TOTALE Enti	74.742,04		
Totale Riscossione per Aggio laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it			4.035,51
Totale complessivo	78.775,55		chirografo

Risulta pertanto un'esposizione debitoria complessiva pari ad euro 78.742, 04, di cui euro 74.742,04 nei confronti degli Enti impositori in via privilegiata, ed euro 4.035,51 in chirografo, inerenti somma dovuta, a titolo di Aggio e spese di riscossione, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it**4.2) Posizione Agenzia Entrate Riscossioni Spera Angela:**

creditore	Importo con interessi	natura	Aggio in chirografo
1) Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.Le Ii Roma-Uff.Terr.Roma 7 Acilia <i>dp.2Roma@pce.agenziaentrate.it</i>	42,73	Canone rai-priv. mob. 2752 c.c.	1,11
2) Prefettura di Roma <i>protocollo.prefrm@pec.interno.it</i>	2.082,65	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	124,61
TOTALE Enti	2.125,38		
Totale Riscossione per Aggio <i>laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it</i>			125,72 chirografo
Totale complessivo	2.251,10		

Risulta pertanto un'esposizione debitoria complessiva pari ad euro 2.251,10 di cui euro 2.125,38 in via privilegiata nei confronti degli Enti impositori, ed euro 125,72 in chirografo, inerenti somma dovuta, a titolo di Aggio e spese di riscossione, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Fatta detta dovuta precisazione, si evidenziano le esposizioni debitorie ricadenti sui familiari proponenti, come segue:

4.3) Elenco creditori e debitori dettaglio voci di debito

Nella seguente Tabella sono elencati i creditori ed il relativo ammontare del credito, natura, garanzia e privilegi, posizioni differenziate per debitori, come per legge.

A) Sig. Desimio Pietro:

in ordine al sig. Desimio Pietro, risulta la seguente esposizione debitoria, come da seguente tabella:



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvaticivitatevecchia.it

1 POSIZIONE Desimio Pietro					
	CREDITORE	CAUSALE	importo privilegio	importo chirografico	TOTALE
1	ISEO SPV SRL (già MPS)	mutuo ipotecario	€ 192.865,36		€ 192.865,36
2	Kruk Investimenti (già Compass)	finanziamento		€ 5.998,85	€ 5.998,85
3	Younited SA	finanziamento personale		€ 3.844,89	€ 3.844,89
4	Axactor Itali Spa (già Agos Ducato Spa)	finanziamento personale		€ 13.923,06	€ 13.923,06
5	CRIO SPV (già IFIS Npl e Compass)	finanziamento		€ 8.517,16	€ 8.517,16
6	Findomestic	finanziamento		€ 33.166,81	€ 33.166,81
7	IBL Banca	finanziamento		€ 31.500,00	€ 31.500,00
8	IBL Banca	finanziamento		€ 2.310,00	€ 2.310,00
9	Amministrazione fin. DP II Roma-Uff. Terr. Roma 7 Acilia- Pec: dp.2Roma@pce.agenziaentrate.it	Irpef e sanzioni	€ 8.237,60		€ 8.237,60
10	Comune Ascoli Piceno-Pec: comune.ap@pec.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 5.105,26		€ 5.105,26
11	Comune Barletta-Pec: protocollo@cert.comune.barletta.bt.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 262,12		€ 262,12
12	Comune di Trani-Pec: protocollo@cert.comune.trani.bt.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 583,75		€ 583,75
13	Comune Sesto Fiorentino-Pec: protocollo@pec.sesto-fiorentino.net	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 1.169,46		€ 1.169,46
14	Comune di Vieste-Pec: protocollo@pec.comune.vieste.fg.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 1.005,48		€ 1.005,48
15	Comune di Livorno-Pec: comune.livorno@postcert.toscana.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 139,68		€ 139,68
16	Comune di Camaiore-Pec: comune.camaiore@cert.legalmail.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 220,69		€ 220,69
17	Comune di Napoli-Pec: protocollo@pec.comune.napoli.it E atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 104,40		€ 104,40
18	Comune di Montesilvano-Pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 3.107,14		€ 3.107,14
19	Comune di Roma polizia urbana-Pec: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 28.283,74		€ 28.283,74
20	Comune di Montepulciano-Pec: comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 103,38		€ 103,38
21	Amminis.provinciale roma dipartimento 2 servizi e Amm. Prov. Roma ambiente e servizio 4- Pec: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 2.141,19		€ 2.141,19
22	Prefettura di Roma-Pec: protocollo.prefrm@pec.interno.it	multe violazione CdS-priv. 2752	€ 2.623,27		€ 2.623,27
23	Regione Lazio-Pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it E tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it	Mancato pagamento bollo e sanzioni	€ 14.022,89		€ 14.022,89
24	Comune Fiumicino-Pec: fiumicinoprotocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it E ufficio.legale@comune.fiumicino.rm.it	Tari e multe violazione Cds-priv. mob. 2752 c.c.	€ 7.631,99		€ 7.631,99
25	Agenzia Entrate Risc.-Pec: laz.procedure.concursuali.speciali@pec.agenzia riscossione.gov.it	Aggio		€ 4.035,51	€ 4.035,51
26	Comune Fiumicino-Pec: fiumicinoprotocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it E ufficio.legale@comune.fiumicino.rm.it	TARI e accertamenti	€ 5.386,00		€ 5.386,00
27	Amministrazione fin. DP II Roma-Uff. Terr. Roma 7 Acilia- Pec: dp.2Roma@pce.agenziaentrate.it	accertamento su reddito	€ 3.302,15		€ 3.302,15
TOTALE			€ 276.295,55	€ 103.296,28	379.591,83



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

Dettaglio voci di debito:

1) Posizione debitoria ISEO SPV: si riscontra una esposizione debitoria per mutuo ipotecario per l'importo di € 192.865,36, per credito ceduto pro soluto da Banca delle Marche Spa. Si rappresenta che la ISEO SPV ha proceduto al pignoramento immobiliare sull'immobile di proprietà dei Sig.ri Desimio e Spera (quota al 50% *pro capite*), attivando la procedura presso il Tribunale di Civitavecchia R.G.E. n. 49/2023 (**All.15-Cartella procedura esecutiva R.G.E. n. 49/2023 Tribunale di Civitavecchia**). Si specifica che detta esposizione debitoria ricade sia sul sig. Desimio che sulla sig.ra Spera, quali parti mutuatarie e terzi datori di ipoteca sull'immobile in loro comproprietà, quali coniugi in regime di comunione legale.

2) Posizione debitoria Kruk Investimenti Srl (già Compass): si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta Kruk Investimenti Srl, cessionaria dei debiti pro soluto da Compass, per un importo di € 5.998,85 (**All.16- precisazione credito Kruk Italia Srl**).

3) Posizione debitoria Younited SA: si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore è la Younited SA, il quale ha effettuato la procedura di pignoramento presso terzi ai danni del sig. Desimio, per l'importo di € 3.844,89 (**All.17- precisazione credito YOUNITED**).

4) Posizione debitoria Axactor Italia Spa (già Agos Ducato Spa): si riscontra una esposizione debitoria per € 13.923,06, inerente a un finanziamento acceso dal sig. Desimio (**All.18-pignoramento Axactor Italia Spa**).

5) Posizione debitoria Crio SPV (già Ifis Npl Investing S.P.A.e Compass) si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta la Link Finanziaria per Crediti ceduti pro soluto a soggetti che non svolgono attività di cartolarizzazione, già Ifis Npl Investing S.P.A. e Compass, per € 8.517,16 (**All.19-precisazione credito CRIO SPV**).

6) Posizione debitoria Findomestic: si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta la Findomestic, come da precisazione del credito, per € 33.166,81 (**All.20-precisazione credito Findomestic**).

7) Posizione debitoria IBL Banca: si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta la IBL Banca, per cessione assicurata, per € 31.500,00 (**All.21-Contratto di cessione quote stipendio IBL**).

8) Posizione debitoria IBL Banca: si riscontra una esposizione debitoria il cui creditore risulta la IBL Banca, per cessione assicurata, per € 2.310,00 (**All.22-Contratto di cessione quote stipendio IBL**).

da 9 a 24) Posizione debitoria ADER: In forza dell'estratto a ruolo dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione è emersa una posizione debitoria in ordine al sig. De Simio Spera, come su specificato, per la complessiva somma di euro 74.742,04:



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it

25) Posizione debitoria Agenzia Entrate Riscossione: trattasi di somma dovuta all’Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di aggio e spese di riscossione, pari ad euro 4.035,51;

26) Posizione debitoria **Comune di Fiumicino non in riscossione**. In ordine a detto debito si evidenzia che, come da precisazione resa dal Comune di Fiumicino, risulta un’esposizione debitoria ulteriore, a titolo di accertamenti Tari dovuta, per la complessiva somma di euro 5.386,00. Si specifica altresì che l’ulteriore somma evidenziata dall’Ente Comunale ed inerente credito per emesse sanzioni per violazione del codice della strada, risultano già in riscossione, come da specifiche cartelle, verifica posta in essere con lo stesso gestore nominato al fine della più corretta determinazione dello stato passivo.

Ovviamente, il debito Tari verrà indicato anche nello stato passivo della sig.ra Spera Angela, quale coniuge in comunione dei beni, evidenziandosi sin da ora che lo stesso dovrà essere trattato quale debito unitario, ai fini della proposta.

27) Trattasi di credito vantato dalla Direzione Provinciale di Roma Acilia 7- Acilia, per un debito di € 3.302,15 inerente a controllo formale della dichiarazione modello 730/2021, dati in dichiarazione rettificati poiché ritenuto erroneamente previsto, quale fiscalmente a carico, il figlio sig. De Simio Alessandro, risultando questo ultime percepire un reddito superiore al limite massimo previsto dalla legge per poter essere considerato fiscalmente a carico. Ai fini della presente proposta, si specifica che il figlio maggiore Alessandro non ha effettivamente un reddito che gli permette di vivere al di fuori del nucleo familiare. Infatti, come si può notare dalle certificazioni uniche degli ultimi tre anni dello stesso, il reddito lordo annuo è di € 9.725,98 per l’anno 2020, € 9.664,81 nel 2021 ed € 781,01 per l’anno 2023. Alessandro lavora saltuariamente con contratti a tempo determinato, essendo di fatto, sostenuto dal padre. **(All.29-Accertamento Ader Acilia; All.29.1-Dichiarazione dei redditi anno 2023-2022 e 2021 Alessandro Desimio)**.

Da quanto su esposto, risulta un’esposizione debitoria complessiva pari ad euro 379.591,83, di cui euro € 276.295,55 in via privilegiata e ipotecaria, ed euro 103.296,28 in via chirografa.

B) Sig.ra Spera Angela:

In ordine alla sig.ra Spera Angela risulta la seguente esposizione debitoria:

	CREDITORE	CAUSALE	privilegiato	chirografo	TOTALE
1	ISEO SPV SRL (già MPS)	mutuo ipotecario	€ 192.865,36		€ 192.865,36
2	Amministrazione Finanziaria - Dir. Prov.Le li Roma-Uff.Terr.Roma 7 Acilia dp.2Roma@pce.agenziaentrate.it	Canone Rai-priv.mob. 2752	42,73		€ 42,73
3	Prefettura di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.	2.082,65		€ 2.082,65
4	Agenzia entrate riscossione-Pec: laz.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzia riscossione.gov.it	Aggio		125,72	€ 125,72
5	Comune Fiumicino-Pec: fiumicinoprotocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it E ufficio.legale@comune.fiumicino.rm.it	TARI e accertamenti	€ 5.386,00		€ 5.386,00
	TOTALE				200.502,46



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

1) in merito al debito di cui al punto 1) come già rilevato nello stato passivo del sig. Desimio, si tratta di debito nei confronti della ISEO SPV, per la somma dovuta di € 192.865,36, derivante da mutuo ipotecario concesso dall'allora Banca delle Marche S.p.a. Si reitera che la ISEO SPV ha proceduto al pignoramento immobiliare sull'immobile di proprietà dei Sig.ri Desimio e Spera (quota al 50% *pro capite*), attivando la procedura presso il Tribunale di Civitavecchia R.G.E. n. 49/2023 (già **All.15-Cartella procedura esecutiva R.G.E. n. 49/2023 Tribunale di Civitavecchia**);

2) in merito al debito di cui al punto 2), dagli estratti di ruolo inviati dall'Agenzia delle entrate Riscossione, si evidenzia un'esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria, Direzione Provinciale di Roma 2, Ufficio Territoriale 7 Acilia, pari ad euro 42,73 per mancato pagamento canoni Rai;

3) in merito al debito di cui al punto 3) sempre dagli estratti di ruolo risulta una posizione debitoria nei confronti della Prefettura di Roma, per euro 2.082,65, derivante da mancato pagamento multe per violazione del Codice della Strada e sanzioni;

4) in merito al debito di cui al punto 4) trattasi di somma dovuta all'Agenzia delle Entrate Riscossioni a titolo di aggio e spese di esecuzione, somma pari ad euro 125,27;

5) in merito al debito di cui al punto 5), come già evidenziato nello stato passivo del sig. Desimio, si tratta di somma dovuta a titolo di Tari, accertata e in fase di accertamento, per la complessiva somma di euro 5.386,00, ricadente anche sulla sig.ra Spera, quale obbligata in solido nella sua qualità di comproprietaria dell'immobile. Pertanto, si evidenzia che, comprendendo i debiti congiunti in presenza di obbligazione solidale, l'esposizione debitoria della sig.ra Spera risulta pari ad euro 200.502,46.

In conclusione, lo stato passivo dei coniugi proponenti, considerati i debiti congiunti da computarsi quale unica esposizione debitoria solidale, è complessivamente pari ad euro **381.842,93**

5. CREDITI DELL'ISTANTE.

Come si evidenzia nella successiva Tabella n. 2, in favore dell'istante risultano le seguenti posizioni di credito.

5.1 Crediti dei sig.ri Desimio e Spera e specificazione delle voci.

Tabella n. 2 elenco crediti

DISPONIBILITA' LIQUIDE		DESIMIO E SPERA
Nr. Conto Corrente		
a) Deutsche Bank conto n. 806 821179-3	30.06.2023	€ -2.182,82

Dettaglio delle voci di cui alla Tabella n. 2:



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatecchia.it

- a) Si specifica che i sigg.ri Desimio-Spera sono titolari del conto n. 806 821179-3 acceso presso Deutsche Bank, con saldo alla data del 30.06.2023 pari a € -2.182,82, che si allega (**All.23 - estratto anno 2021-2022-2023 Deutsche Bank; All.23bis-saldo al 30.06.2023**).

5.2. Elenco voci di reddito

In forza della documentazione inerente alla determinazione dei redditi relativi all'ultimo triennio (**All.24-CU 2021, 2022 Desimio**) si è ricostruita la posizione reddituale dell'istante, al fine di determinare il reddito medio netto, così risultando

Tabella n. 3- **REDDITO SIG. DESIMIO**

REDDITO						
Nr.	Reddito	o	Riferimento	Importo lordo	Importo netto	Mensile netto
CU/ 2021			2020	€ 37.188,14	€ 32.276,67	€ 2.689.73
CU/2022			2021	€ 36.573,38	€ 32.336,60	€ 2.694.72
CU/2023			2022	€ 37.685,20	€ 30.163,21	€ 2.513.60
MEDIA	AL					€ 2.632.68
TRIENNIO						

Si rileva la seguente situazione reddituale come risultante dalla tabella n.3, in un arco temporale degli ultimi tre anni fiscali, estratta dalla media mensile triennale. In particolare, si evidenzia la media mensile degli ultimi tre anni un reddito netto mensile pari ad € 2.632,68.

Si specifica la sig.ra Spera Angela che risulta disoccupata dall'anno 2020, come da estratto contributivo Inps allegato (*già All.5*).

6. ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE**6.1 Beni mobili e immobili dei sig.ri Desimio e Spera**

In forza di visura catastale (**All.25-Visura storica immobile Desimio e Spera**) e di visura estratta al PRA (**All.26-Visura PRA**), si è ricostruita la situazione inerente patrimonio immobiliare e mobiliare dei sigg.ri Desimio e Spera:

Tabella n. 5 elenco beni immobili e mobili registrati

BENI IMMOBILI			
Nr.	Indirizzo	Dati Catastali	Proprietà
			R.G.E. n. 49/23



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it

Fiumicino (RM) – Località Aranova	Foglio 313, particella 1999, sub. 6-7 graff, zona cens. 1, cat. A/7, classe 4, vani 4,5, rendita catastale € 673,98	1./2. Desimio Pietro 1./2. Spera Angela	Perizia Arch. Francesca Martellacci
Fiumicino (RM) – Località Aranova	Foglio 313, particella 19997, sub. 6-7 graff, cat. A/2, zona cens.1, classe 11, cons. 28mq, catastale € 96,89	1./2. Desimio Pietro 1./2. Spera Angela	Perizia Arch. Francesca Martellacci
			€ 265.000,00

BENI MOBILI REGISTRATI					
Nr. Tipo	Targa e immatricolazione			Proprietà	Stima
Autoveicolo Chrysler	CD391VB	immatricolata	il	Desimio Pietro	€ 0,00 perdita possesso
Autoveicolo Mini One D	DY336SW	immatricolata	il	Desimio Pietro	non stimabile poiché da demolire
Autoveicolo Renault	CX437PV	immatricolata	il	Desimio Pietro	€ 1.300,00
Autoveicolo Chrysler	DG362HG	immatricolata	il	Desimio Pietro	€ 2.000,00

Dettaglio delle voci di cui alla Tabella n. 5:

- 1) Gli istanti risultano proprietari per il 50% ciascuno dell'unità immobiliare sita in Fiumicino (RM) – Località Aranova. Il bene risulta gravato da vincolo costituito da ipoteca volontaria del 30/09/2005 trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 al n. 18290 di form. Part. in favore della Banca delle Marche S.p.A. A seguito di pignoramento immobiliare, l'immobile è oggetto di procedura di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 49/23 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, Giudice dott. Vigorito. La relazione tecnica del CTU valuta l'immobile € 265.000,00 (già all.15).
- 2) Come da visura al PRA il sig. Desimio risulta proprietario:
 - di un autoveicolo Chrysler anno di immatricolazione 2002, targa CD391VB, non stimabile poiché oggetto di furto, come denunciato e come evincibile dallo stesso certificato del PRA;
 - di un autoveicolo Mini one D anno di immatricolazione 2003, targa DY336SW, il cui valore è stimabile, stante l'anno di immatricolazione, il quale si trova in un centro di demolizioni auto, i cui costi rendono non agevole la demolizione *de quo*;
 - di un autoveicolo Renault anno di immatricolazione 2005, targa CX437PV, il cui valore è stimabile, stante l'anno di immatricolazione, in circa € 1.300,00 (valore medio quattroruote). L'autovettura è gravata da provvedimento di fermo amministrativo e si trova in un deposito giudiziario;



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitatevecchia.it

- di un autoveicolo Chrysler anno di immatricolazione 2007, targa DG362HG, il cui valore è stimabile in euro 2.000,00, stante l'anno di immatricolazione, anche questo gravato da fermo amministrativo.

7. NUCLEO FAMILIARE E SPESE DI SOSTENTAMENTO

Come da certificato di stato di famiglia (*già All.6*), risulta che i coniugi Desimio e Spera, abbiano la propria residenza in Fiumicino (RM) – Località Aranova, Via Siliqua n. 85, insieme ai loro quattro figli minori, Alessandro nato a Roma il 30.08.1998, Daniele nato a Roma il 02.10.2009, Samuele nato a Roma il 11.07.2006, Valeria nata a Roma il 08.12.2003.

Gli istanti dichiarano (**All.28-Dichiarazione spese di sostentamento**) che le spese di sostentamento annue da questi affrontate sono pari ad euro **16.650,48** annue, ovvero sia euro **1.387,54** mensili. Come si può facilmente notare, le entrate del ricorrente riescono a soddisfare le spese necessarie al proprio fabbisogno quotidiano.

8. ATTI DI DISPOSIZIONE

Dalla documentazione offerta inerente visure ipotecarie, si evince che l'istante non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio al quinquennio.

9. CONTENUTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di quanto sopra esposto e dalla situazione di sovraindebitamento evidente in cui versano i proponenti, attesa la comprovata volontà degli stessi di volervi porre rimedio garantendo una soddisfazione non irrisoria ai creditori, gli stessi intendono formulare la seguente proposta unitaria, i cui pagamenti sono posti a carico del sig. Desimio, quale unico soggetto precettore di reddito.

La proposta si esplica nella seguente tabella:



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocatocivitatevecchia.it

in ordine alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. In tal senso, si richiama recente pronunciamento della Corte di Appello di Roma, la quale, con decreto di accoglimento cron. 7005/2023 del 24/07/2023, procedimento R.g.n. 51099/2023, a fronte di un reclamo proposto da un debitore il quale, presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, si vide dichiarare la inammissibilità, tra i motivi, proprio per la mancata differenziazione dei pagamenti previsti tra creditori chirografari e privilegiati, ebbe ad evidenziare che: *“Infine non può considerarsi elemento ostativo la conseguenza che il privilegio speciale sull’immobile verrebbe a prevalere sul privilegio generale sui mobili quanto ai redditi futuri dei debitori, dato che l’ordine dei privilegi non è inderogabile, come dimostrato dalle norme speciali sopra riportate e dallo stesso comma 1 dell’art. 67, CCII secondo cui la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*.

Nello specifico, i pagamenti interverranno con un impegno mensile di **euro € 1.243,34**, modalità sostenibile considerando la disponibilità economica mensile netta **di euro 1.245,14**, residuando al debitore istante la minor somma di **euro 1,80**, neanche sufficiente per fare fronte spese non previste ed imprevedibili di lieve entità. Tanto la fine di evidenziare il massimo sforzo che i proponenti intendono attuare per superare la propria situazione di sovraindebitamento.

10. TEMPISTICHE DEI PAGAMENTI

In merito alle spese di procedura, la Scrivente specifica che, terminata l’esecuzione del piano, il compenso dovuto all’OCC (detratto l’acconto), sarà corrisposto all’esito del piano integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, ai sensi dell’art. 81 comma 4 CCII.

Pertanto, i sig.ri Desimio e Spera prevedono di effettuare il pagamento in favore dell’OCC, come concordato nella somma complessiva di € 12.499,88 di cui € 1.000,00 già versati a titolo di acconto, prevedendo il pagamento della parte residuale dovuta di euro 11.499,88 in 9 rate da euro 1200,00 e l’ultima di euro 699,88. All’esito del pagamento dei creditori, gli istanti provvederanno al pagamento dell’OCC, come su indicato.

I pagamenti inizieranno a decorrere entro 30 giorni dall’omologa e nelle modalità su indicate.

Detto termine si ritiene opportuno richiedere in considerazione del fatto che, in caso di omologa e di relativa richiesta ai creditori delle coordinate e modalità per effettuare i pagamenti, non sempre i riscontri avvengono in tempo reale.

11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA

Il professionista incaricato ha verificato la fattibilità del Piano e l’idoneità degli stessi ad assicurare il pagamento dei crediti nonché la meritevolezza dei sig.ri Desimio e Spera, ed in particolare, che lo stesso non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che non abbia



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it

colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Il presente piano, come evidenziato, prevede il pagamento secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali degli istanti, formulata per l'appunto sul massimo sforzo supportabile dal debitore a fronte della situazione di sovraindebitamento nella quale si sono venuti a trovare i proponenti, non per loro colpa. Obiettivo del piano è quello, comunque, di evitare la liquidazione del cespite immobile, adibito a casa familiare. Del resto, come suindicato, la vendita di detti beni non soddisfa integralmente il creditore privilegiato.

12. PREFERIBILITÀ ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai fini della fattibilità della proposta gli istanti dichiarano che la messa a disposizione del proprio reddito disponibile (decurtato da spese per il proprio sostentamento), garantisce la soddisfazione dei creditori.

I debitori, consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano proposto sia l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori avendo, nel rispetto dello spirito della legge, la possibilità di azzerare, in tal modo, i propri debiti. Il piano proposto appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo.

Si deve sottolineare come la giurisprudenza ha evidenziato che risulta preferibile una proposta di accordo che preveda un pagamento dilazionato nel tempo in favore dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Tale assunto deriva da un'ottica di bilanciamento tra interesse del creditore ad ottenere la soddisfazione del proprio credito in via esecutiva, ed interesse del debitore sovra-indebitato ad ottenere un superamento di detta situazione.

A ciò possiamo aggiungere che il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. In base alle statistiche in ambito di vendite delegate, infatti una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale i 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine).

Nel caso di specie, anche prospettando una più ottimistica aggiudicazione del bene ad € 187.500,00 (cioè, al primo esperimento di vendita ed al prezzo riabbassato offribile dal potenziale aggiudicatario) è evidente che il ricavato della vendita del cespite immobiliare non consentirebbe il soddisfacimento integrale del solo creditore ipotecario.

Se poi si considera che, come affermato dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, in media un immobile viene venduto al 4 o 5 esperimento di vendita, con relativo abbattimento del prezzo a base d'asta ed importo offribile dal potenziale aggiudicatario ridotto di un quarto, nonché considerando l'inevitabile aggravio di spese della procedura e pubblicità per ogni esperimento incompiuto, non vi è chi non veda come la vendita dell'immobile ancor meno potrebbe garantire la soddisfazione parziale e del solo creditore ipotecario.



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocativicivitavecchia.it

Tenuto conto, quindi, della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ed è, inoltre, da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per i creditori e tempi/valori incerti per il realizzo.

Invece, dal piano proposto è di tutta evidenza la convenienza, giacché si propone il pagamento del 100% del debito ipotecario, per una somma complessiva di € 192.865,36, importo superiore a quanto il creditore ipotecario otterrebbe con la liquidazione del bene, come evidenziato.

In merito agli ulteriori creditori, pur volendo prevedere gli esiti di una potenziale alternativa liquidatoria, la stessa non permetterebbe maggiore soddisfazione, dove si abbia a considerare quanto segue.

Come su evidenziato, la vendita dell'immobile, pur, si reitera, immaginando un prezzo a base d'asta pari alla valutazione di stima dell'esperto estimatore di euro 250.000,00, nonché considerando la possibilità del potenziale acquirente di offrire una somma ribassata di un quarto (25% su prezzo base per la somma di euro 187.500,00), somma alla quale decurtarsi le spese in prededuzione, evidentemente consentirebbe solo una parziale soddisfazione del creditore ipotecario.

Sempre in sede di attivo, si dovrebbe considerare:

a) il valore dei beni mobili registrati, ovvero sia degli autoveicoli, per un valore pari ad euro 2.300,00.

Tuttavia, non può non considerarsi come il valore di detti beni, dove venduti anche tramite cessionario, non consentirebbe di garantire un proficuo ricavato, considerando i maggiori costi che si dovrebbero sostenere per la vendita;

b) la possibilità, su disposizione del giudice, che la somma data dalla differenza tra reddito disponibile e spese di sostentamento, pari ad euro 1.245,14 venga accantonata e messa a disposizione dei creditori per la durata di 3 anni (termine entro il quale il debitore ha diritto ad ottenere l'esdebitazione), così per una somma pari ad euro 44.825,04.

Pertanto, l'attivo oggettivamente ottenibile sarebbe pari ad euro 44.825,04, evidentemente inferiore rispetto alla soddisfazione offerta a tutto il ceto creditorio, sul quale detta valutazione deve porsi, e pari alla somma di euro 238.225,79.

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce di quanto su esposto e previa valutazione del nominato Gestore, i sig. Desimio Pietro e Spera Angela chiedono che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ai sensi dell'art. 67 e ss. del Codice della Crisi e dell'Impresa, valutati i requisiti previsti dagli artt. 70 e 71, voglia fissare udienza con decreto, nonché assumere tutti i provvedimenti atti all'inibizione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e **sospendere, per l'effetto, le procedure esecutive già azionate in danno dei ricorrenti, quali la procedura R.G.E. 49/2023- Tribunale di Civitavecchia la cui udienza ex art. 569 cpc, nonché, le deleghe su stipendio ed il pignoramento**



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocraticivitavecchia.it**TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**

Sezione Fallimentare

P.U. n. 32-1/2024 Giudice dott. Andrea Barzellotti

Udienza 25.06.2024

MEMORIA DIFENSIVA

Nell'interesse del sig. **Desimio Pietro** (codice fiscale: DSMPTR67C24L858Z) nato a Vieste (FG) il 24.03.1967 e la sig.ra **Spera Angela** (codice fiscale: SPR NGL 69T69 A669Z) nata a Barletta il 19.12.1969 entrambi residenti in Aranova-Fiumicino (RM) via di Siliqua n. 85, difeso dall'**Avv. Margherita Del Villano** (codice fiscale: DLV MGH 89D47 B963 X), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cerveteri (RM) alla via Fontana Morella n. 50 int. 6, indirizzo di posta certificata: margherita.delvillano@pecavvocraticivitavecchia.it, telefax 06.45559658, giusta procura alle liti in calce al presente atto, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di legge ai citati recapiti.

PREMESSO CHE

In data 17 giugno 2024 il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti, rilevato che con note presentate il 15.06.2024 il gestore della crisi ha prodotto evidenza dell'avvenuta comunicazione della proposta ai creditori, assegnava termine sino al 24.06.2024 per parte ricorrente per produrre una memoria difensiva con la quale prendere posizione sulle eventuali osservazioni e/o contestazioni presentate.

Tanto premesso, lo Scrivente difensore procede ad integrare e modificare la proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti del consumatore Desimio Pietro e Spera Angela, oltre a contestare quanto rilevato dai creditori, evidenziando quanto segue:

1) Agenzia entrate e riscossione

L'agenzia delle entrate e riscossione evidenziava ulteriore credito dovuto ad interessi maturati oltre a tre cartelle, dapprima non presenti nell'estratto di ruolo. Pertanto, vista tale precisazione, i ricorrenti sono concordi nell'integrare la proposta ed aggiungere il maggior credito da versare all'Agenzia suddetta, come da prospetto che segue:



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitavecchia.it

Tabella 1- crediti aggiornati

Creditore	Importo con interessi	natura
1) Amministrazione Finanziaria – Dir. Prov. Le II Roma-Uff. Terr. Roma 7 Acilia da.2Roma@pec.agenziacentrate.it	€ 8.306,01	Irpef e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
2) Comune Ascoli Piceno comune.ap@pec.it	€ 5.125,19	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
3) Comune Barletta protocollo@cert.comune.barletta.bt.it	€ 264,67	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
4) Comune di Trani protocollo@cert.comune.trani.bt.it	€ 588,46	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
5) Comune Sesto Fiorentino protocollo@pec.sesto-fiorentino.na	€ 1.172,55	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
6) Comune di Vieste protocollo@pec.comune.vieste.fg.it	€ 1.013,22	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
7) Comune di Livorno comune.livorno@postacert.toscana.it	€ 140,26	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
8) Comune di Camaione comune.camaione@cert.legalmail.it	€ 223,26	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
9) Comune di Napoli protocollo@pec.comune.napoli.it E atti.giudiziari@pec.comune.napoli.it	€ 104,81	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
10) Comune di Montesilvano protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it	€ 3.107,14	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
11) Comune di Roma polizia urbana protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it	€ 44.047,60	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
12) Comune di Montepulciano comune.montepulciano@pec.consorzioiterrecablate.it	€ 104,71	Multe violazione Cds e sanz-priv. mob. 2752 c.c.
13) Amminis. provinciale roma dipartimento 2 servizi e Amm. Prov. Roma ambiente e servizio 4 viabilita@pec.civimuneoropolitanaroma.it	€ 2.152,63	Multe e sanzioni.priv.mob. 2752 c.c.
14) Prefettura di Roma protocollo.pref.rm@pec.inter.no	€ 2.651,54	Multe e sanzioni.priv.mob. 2752 c.c.
15) Regione Lazio protocollo@regione.lazio.legalmail.it E lostanato@iosud@regione.lazio.legalmail.it	€ 14.132,87	Mancato pagamento bollo e sanzioni
16) Comune Fiumicino fiumicinoprotocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it E ufficio.legale@comune.fiumicino.rm.it	€ 8.430,13	Tari e multe violazione Cds-priv. mob. 2752 c.c.
17) Comune Orbetello Pec protocollo@pec.comuneorbetello.it	€ 596,46	Multe e sanzioni.priv.mob. 2752 c.c.
18) Comune Bracciano Pec: bracciano.protocollo@pec.it	€ 173,81	Multe e sanzioni.priv.mob. 2752 c.c.
19) Comune Olbia Pec: protocollo@pec.comuneolbia.it	€ 266,68	Multe e sanzioni.priv.mob. 2752 c.c.
TOTALE Enti	92.602,00	
Totale Riscossione per Aggi lat.pracature.concorsiufficiali@pec.agenziariscossione.gov.it	4.176,68 chirografo	

Alla luce di quanto sopra indicato, si è formulata nuovo piano di rateazione, tenuto in considerazione l'effettiva capacità dei Sigg.ri Desimio e Spera, in relazione alle loro entrate ed alle loro spese mensili.



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitavecchia.it

La tabella che segue tiene conto degli stessi principi già applicati in sede di integrazione della proposta, cioè sono stati considerati i pagamenti nelle percentuali offerte ai creditori privilegiati, con riconoscimento in chirografo della parte residuale. Proprio a dimostrazione di quanto i coniugi vogliano superare la situazione di sovraindebitamento, si noti che il credito residuo rimanente nelle tasche degli stessi è pari solamente ad € 2,10, neanche per due caffè al mese.



Studio Legale
Avv. Margherita Del Villano
 Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)
 Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658
 PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitaavecchia.it

Tabella 2- proposta di accordo

PROPOSTA ACCORDO Sig.ri Desimio e Spers				RESPONSO		Fattiva	
	debito originario	Falci dia	Debito residuo				
1	Iseo SPV	192.865,36	0,00%	€ 192.865,36	19 anni	228	rate da 845,86 mensili
2	Kruk	5.988,85	90,00%	€ 598,89	16 anni	192	rate da 3,12 mensili
3	Foundited	3.944,89	90,00%	€ 384,49	16 anni	192	rate da 2,00 mensili
4	Avactor	13.923,06	90,00%	€ 1.392,31	16 anni	192	rate da 7,25 mensili
5	CRIO	8.517,16	90,00%	€ 851,72	16 anni	192	rate da 4,44 mensili
7	Findomestic	33.146,81	90,00%	€ 3.314,68	16 anni	192	rate da 17,27 mensili
8	IBL	33.810,00	90,00%	€ 3.381,00	16 anni	192	rate da 17,61 mensili
9	Amministr. Finanz. Roma 7 Adilia	€ 11.608,19	60,00%	€ 4.643,28	12 anni	144	rate da 32,24 mensili
9.1	Amministr. Finanz. Roma 7 Adilia	€ 6.964,90	90,00%	€ 696,49	13 anni	156	rate da 4,46 mensili
10	Prefettura Roma	€ 4.734,19	60,00%	€ 1.893,68	12 anni	144	rate da 13,15 mensili
10.1	Prefettura Roma	€ 2.840,51	90,00%	€ 284,05	13 anni	156	rate da 1,82 mensili
11	Comune di Ascoli Piceno	€ 5.125,19	60,00%	€ 2.050,08	12 anni	144	rate da 14,24 mensili
11.1	Comune di Ascoli Piceno	€ 3.075,11	90,00%	€ 307,51	13 anni	156	rate da 1,97 mensili
12	Comune di Barletta	€ 264,97	60,00%	€ 105,97	12 anni	144	rate da 0,74 mensili
12.1	Comune di Barletta	€ 158,80	90,00%	€ 15,88	13 anni	156	rate da 0,10 mensili
13	Comune di Trani	€ 588,49	60,00%	€ 235,38	12 anni	144	rate da 1,63 mensili
13.1	Comune di Trani	€ 353,08	90,00%	€ 35,31	13 anni	156	rate da 0,23 mensili
14	Comune di Sesto Fiorentino	€ 1.172,45	60,00%	€ 468,98	12 anni	144	rate da 3,26 mensili
14.1	Comune di Sesto Fiorentino	€ 703,47	90,00%	€ 70,35	13 anni	156	rate da 0,45 mensili
15	Comune di Vieste	€ 1.013,22	60,00%	€ 405,29	12 anni	144	rate da 2,81 mensili
15.1	Comune di Vieste	€ 607,93	90,00%	€ 60,79	13 anni	156	rate da 0,39 mensili
16	Comune di Livorno	€ 140,29	60,00%	€ 56,10	12 anni	144	rate da 0,39 mensili
16.1	Comune di Livorno	€ 84,19	90,00%	€ 8,42	13 anni	156	rate da 0,05 mensili
17	Comune di Camerale	€ 223,24	60,00%	€ 89,30	12 anni	144	rate da 0,62 mensili
17.1	Comune di Camerale	€ 133,94	90,00%	€ 13,40	13 anni	156	rate da 0,09 mensili
18	Comune di Napoli	€ 104,81	60,00%	€ 41,92	12 anni	144	rate da 0,29 mensili
18.1	Comune di Napoli	€ 62,89	90,00%	€ 6,29	13 anni	156	rate da 0,04 mensili
19	Comune di Montesivano	€ 3.107,14	60,00%	€ 1.242,86	12 anni	144	rate da 8,63 mensili
19.1	Comune di Montesivano	€ 1.864,28	90,00%	€ 186,43	13 anni	156	rate da 1,20 mensili
20	Comune di Roma polizia urbana	€ 44.047,54	60,00%	€ 17.619,04	12 anni	144	rate da 122,15 mensili
20.1	Comune di Roma polizia urbana	€ 26.429,54	90,00%	€ 2.642,96	13 anni	156	rate da 16,94 mensili
21	Comune di Montepulciano	€ 104,71	60,00%	€ 41,88	12 anni	144	rate da 0,29 mensili
21.1	Comune di Montepulciano	€ 62,83	90,00%	€ 6,28	13 anni	156	rate da 0,04 mensili
22	Amministr. Prov. roma 2 ambiente	€ 2.152,63	60,00%	€ 861,05	12 anni	144	rate da 5,98 mensili
22.1	Amministr. Prov. roma 2 ambiente	€ 1.291,58	90,00%	€ 129,16	13 anni	156	rate da 0,83 mensili
23	Regione Lazio	€ 14.132,87	60,00%	€ 5.653,15	12 anni	144	rate da 39,26 mensili
23.1	Regione Lazio	€ 8.479,72	90,00%	€ 847,97	13 anni	156	rate da 5,44 mensili
24	Comune di Fiumicino ader	€ 6.430,13	60,00%	€ 3.372,05	12 anni	144	rate da 23,42 mensili
24.1	Comune di Fiumicino ader	€ 5.058,08	90,00%	€ 505,81	13 anni	156	rate da 3,24 mensili
25	Comune di Fiumicino	€ 5.386,00	60,00%	€ 2.154,40	12 anni	144	rate da 14,96 mensili
25.1	Comune di Fiumicino	€ 3.231,60	90,00%	€ 323,16	13 anni	156	rate da 2,07 mensili
26	Comune Orbetello	€ 596,44	60,00%	€ 238,58	12 anni	144	rate da 1,66 mensili
26.1	Comune Orbetello	€ 357,38	90,00%	€ 35,74	13 anni	156	rate da 0,23 mensili
27	Comune Bracciano	€ 173,81	60,00%	€ 69,52	12 anni	144	rate da 0,48 mensili
27.1	Comune Bracciano	€ 104,29	90,00%	€ 10,43	13 anni	156	rate da 0,07 mensili
28	Comune di Oria	€ 266,68	60,00%	€ 106,67	12 anni	144	rate da 0,74 mensili
28.1	Comune di Oria	€ 160,01	90,00%	€ 16,00	1 anni	1	rate da 16,00 mensili
29	Ader aggio	€ 4.171,63	90,00%	€ 417,67	13 anni	156	rate da 2,68 mensili
Totale		461.699,13		250.751,55			Totale rate mensili 1.243,04

Spese annualizzate	Importo
Totale	16.650,48

Stipendio annuo 31.592,16

Reddito mensile	2.632,60
Spesa familiare mensile	1.387,54
Reddito disponibile	1.245,04
Rate	1.243,04
Disponibilità Finale	2,10

2) Il Comune di Sesto Fiorentino

Il detto Comune non ha aderito alla proposta. Ebbene, come già evidenziato dallo Scrivente difensore ed anche dal Gestore della Crisi, qualora si procedesse con la procedura esecutiva dell'immobile oggetto di procedura di esecuzione immobiliare n. R.G.E. 49/23 pendente presso il Tribunale di Civitavecchia, il prezzo di vendita sarebbe pari ad € 198.750,00. Pertanto, evidente che troverebbe



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitavecchia.it

parziale e non totale soddisfazione esclusivamente il creditore ipotecario, nulla residuando in favore degli altri creditori, tra cui il Comune di Sesto Fiorentino, non si rinviene il motivo di una non adesione alla proposta de quo.

3) Comune di Fiumicino

A fronte della comunicazione del Comune suddetto, rispetto alla nuova esposizione debitoria, questa difesa conviene nell'aggiornare le tabelle 1 e 2 e prevedere la somma maggiore da versare, sia per la parte considerata in privilegio, che per la parte degradata in chirografo.

4) ISEO SPV Srl

Niente da precisare giacchè nessuna osservazione o contestazione è stata rappresentata da codesta società.

5) IBL

Per quanto concerne le contestazioni della IB, occorrono delle precisazioni.

A) In merito al punto 3) di dette osservazioni, ovvero inerente alla distinzione tra l'accertamento sulla diligenza con cui il finanziatore ha valutato il merito creditizio e l'accertamento dello stato soggettivo nel sovraindebitamento, in ragione dell'art. 69, comma 8, cioè laddove impedirebbe al creditore di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, si osserva quanto segue.

I finanziamenti ed il mutuo sono circoscritti nel periodo che va dal 2016 all'anno 2018, e che proprio IBL è stato l'ultimo creditore a concedere finanziamenti negli anni 2020 e 2021. Non si può non rappresentare che al momento della concessione del finanziamento, IBL non ha provveduto alla verifica del merito creditizio dei debitori ex art. 124 *bis* D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (d'ora innanzi, TUB). Tale previsione, infatti, nel solco del principio del "prestito responsabile", impone al finanziatore di procedere ad una verifica preventiva circa la effettiva sostenibilità del finanziamento avvalendosi di banche dati pertinenti. Vi è giurisprudenza granitica che indica come lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore, e quindi lo stato di bisogno del medesimo, può essere a conoscenza degli Istituti Finanziatori attraverso la semplice interrogazione della banca dati pubblica Crif. **L'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore**, nello specifico, deve **tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente**. L'obbligo sopra citato è qualificato come regola di



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 – 00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitavecchia.it

comportamento, ossia quella che pone norme di condotta a carico dei soggetti, finalizzata ad assicurare la correttezza e moralità della contrattazione, sicché la sua violazione (secondo l'orientamento maggioritario) può dar luogo a responsabilità, che in questo caso si qualificherebbe ai sensi dell'art. 69, comma 2 CCII. Di contro, i sigg.ri Desimio e Spera, così come si evince ed è documentato ampiamente, hanno avuto **[redacted]** **[redacted]** **[redacted]** che ha inciso sul reddito. Pertanto, è parere di questa difesa che appare rilevante la corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento.

- B) In merito al punto 4) che concerne circa l'asserita mala fede nel sovraindebitamento del sig. Desimio, si rileva come tale assunto non sia condivisibile. È evidente, come l'indagine posta in essere dall'istituto erogante, dipende dalle informazioni consultabili dalle banche dati, come l'erogazione del mutuo, i cui istituti di credito sono obbligati alla registrazione. Pertanto, seppur il Desimio avesse omesso l'informativa riguardante il mutuo, di certo la IBL aveva tutte le possibilità di accertare e verificare i dati attraverso Crif e Banca d'Italia. Inoltre, come affermato in giurisprudenza, l'omessa informativa da parte del debitore consumatore in ordine alla sussistenza di finanziamenti, non può essere intesa quale atto configurante una frode a carico dei creditori.

Si precisa inoltre che, l'eventuale errore del Desimio, si possa configurare come un errore scusabile dato che il questionario di cui trattasi constava di un modulo prestampato, in cui veniva richiesto all'interessato di indicare altri finanziamenti in corso e/o trattenute in busta paga, il che lo ha indotto ad indicare solo i finanziamenti che aveva in corso. Di talché, l'art. 124 bis TUB non limita le indagini che il soggetto finanziatore deve compiere in ordine alla solvibilità del soggetto richiedente alle dichiarazioni che questi rende e che vengono trasfuse nel modulo contrattuale peraltro predisposto unilateralmente dalla finanziaria, onerando comunque quest'ultima dell'acquisizioni di informazioni adeguate, ottenute consultando le banche dati in suo possesso. Quindi, al di là dell'informazione incompleta/errata fornita dal debitore al momento della compilazione del modulo prestampato - rispetto alla quale il debitore, si ricordi ha natura di operatore non qualificato- i ricorrenti evidenziano che il questionario di cui trattasi constava di un modulo prestampato, in cui veniva richiesto all'interessato di indicare "altri finanziamenti in corso, che lo avrebbe indotto in errore, portandolo ad indicare solo i finanziamenti per i quali aveva in corso le trattenute sullo stipendio. Tutto quanto indicato, porta a evidenziare e a confermare quanto dedotto da



Studio Legale**Avv. Margherita Del Villano**

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitavecchia.it

codesto difensore, ovvero, che la mera consultazione di una banca dati avrebbe disvelato come il Desimio fosse esposto anche nei confronti di altri soggetti, tra istituti di credito e finanziarie, piuttosto che scoprirlo dal piano.

I finanziatori, quindi, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in [IlCaso.it](#), 21031, Tribunale di Vicenza del 24.09.2020, Tribunale di Roma del 17 ottobre 2022).

- C) In merito al punto 5) si contesta quanto affermato circa la colpa grave nel sovraindebitamento del Proponente. Infatti, non si può ricondurre sotto un ulteriore profilo, ad atti in frode. La frode del sovraindebitato deve avere un *quid pluris*, deve essere, cioè, caratterizzata dall'*animus nocendi*. Inoltre, per questo specifico tipo di frode non possono non valere gli stessi principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di frode ex art. 173 l.f., vale a dire che la frode rilevante deve essere "decettiva" (cfr. Cass. 18 settembre 2014 n. 9050; Cass. 8 giugno 2018 n. 15013; Cass. 26 novembre 2018 n. 30537; Cass. 29 gennaio 2015 n. 1726), cioè idonea ad ingannare circa i presupposti conoscitivi della proposta di accordo formulata. L'intenzione fraudolenta (*animus nocendi*), va, però, tendenzialmente esclusa ove il tutto nell'atto sia stato dichiarato, tanto che le esposizioni debitorie dei proponenti sono state determinate in forza della documentazione ufficiale inerenti agli estratti delle Banche dati Crif e Banca di Italia, nonché delle precisazioni del credito rese dagli Istituti di credito. Nulla è stato omesso ed è per tale motivo che si contesta quanto dedotto fin qui dalla IBL.
- D) In merito all'asserita colpa grave dei proponenti si osserva quanto segue. L'esposizione debitoria riferita al mancato pagamento di sanzioni del codice della strada, sono riferite per la maggior parte alle cartelle dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che, come è possibile verificare dall'estratto di ruolo, risultano non notificate o in compiuta giacenza (e molte di queste, nel periodo Covid-19).
- Non sarà questa difesa a ricordare al legale IBL che la compiuta giacenza si configura con "l'immettere nella cassetta delle lettere l'avviso di giacenza stampato dal Postino". Multe che sono state effettuate dal figlio maggiore, Alessandro, il quale ha furbamente celato al padre,



Studio Legale

Avv. Margherita Del Villano

Via Fontana Morella n. 50 int.6 –00052 Cerveteri (RM)

Tel. 392.7635706 – Telefax 06.45559658

PEC: margherita.delvillano@pecavvocaticivitavecchia.it

di aver violato il codice della strada, guidando la macchina presa in prestito dallo stesso genitore. Il timore di non avere più accesso “alla libertà” ha portato il ragazzo al silenzio, giovane e colpevole di fare bravate a dispetto di un padre che indossa la divisa, e pertanto, sicuro di sue sanzioni in caso avesse scoperto tali multe. Si ripete che, qualora risultasse necessario, il figlio Alessandro si rende disponibile a rendere dichiarazione direttamente al giudicante.

- E) Per quanto concerne il punto 6) della relazione IBL riferita alla non convenienza del piano rispetto alla alternativa data dalla procedura di liquidazione controllata, ci si riporta a quanto rappresentato nella proposta e nell’integrazione in atti.

Per completezza, si precisa che la IBL è in errore quando parla di TFR anziché di TFS. Quest’ultimo, destinato ai dipendenti pubblici. Ovviamente, anche avendo la stessa funzione, il TFS viene calcolato solo all’esito della chiusura del rapporto di impegno e pensionamento, così come riscontrato dal INPS - Polo Nazionale Arma dei Carabinieri.

Alla luce di quanto su esposto i sig. Desimio Pietro e Spera Angela insistono affinché l’Ill.mo Sig. Giudice Delegato, Voglia omologare il piano così come proposto, integrato e modificato.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Cerveteri, 22.06.2024

Avv. Margherita Del Villano

